

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LIMONI, SPIGAROLI, ZANE, LOMBARDI, ROSATI,  
BERLANDA, CENINI e TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1964

Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente il personale non docente delle ex scuole di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Ha destato amara sorpresa e viva reazione fra le Amministrazioni comunali interessate l'interpretazione data dagli organi ministeriali all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Infatti, secondo tale interpretazione, tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, già gravanti sui Comuni per il personale di segreteria e ausiliario delle scuole secondarie di avviamento professionale, preesistenti alla data del 1° ottobre 1963, dovrebbero, insieme con le spese di ufficio, di cancelleria, telegrafiche, telefoniche e con quelle relative alla manutenzione degli edifici, al riscaldamento, all'illuminazione, all'arredamento, eccetera, continuare a far carico ai Comuni anche dopo l'entrata in vigore della precitata legge.

Il Parlamento, approvando gli articoli 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non intese assolutamente di trasferire dai Comuni allo Stato il personale insegnante delle scuole di avviamento professionale, conservando ai Comuni l'onere finanziario che ai Comuni stessi derivava dal rapporto

di dipendenza che quel personale aveva con essi.

Non vi è dubbio che l'interpretazione che gli organi statali danno dell'articolo 20 è errata.

Infatti, se il legislatore avesse voluto lasciare le spese per il personale non docente della soppressa scuola di avviamento professionale a carico delle Amministrazioni comunali, non avrebbe provveduto con l'articolo 19 a trasferire nei ruoli dello Stato il personale di ruolo e non di ruolo di quelle scuole già dipendente e regolarmente inquadrato tra il personale dipendente dalle Amministrazioni comunali.

Se l'interpretazione difforme da quella che si vuol precisare con il presente disegno di legge dovesse essere autorizzata, si verificherebbe il caso anormale di dipendenti inquadrati contemporaneamente nei ruoli dell'Amministrazione statale ed in quelli di altra Amministrazione. Salvo che non si voglia configurare gli oneri consolidati di cui all'articolo 20 come un contributo per le spese conseguenti all'istituzione della scuo-

la media obbligatoria imposta dallo Stato, a parziale sgravio di oneri di sua competenza, ad alcune Amministrazioni comunali, esonerandone altre. Il che nemmeno intese di voler deliberare il Parlamento, quando approvò la legge in parola.

Nè si può attribuire al legislatore il deliberato proposito di stabilire una sperequazione di trattamento da parte dello Stato nei confronti dei Comuni.

Infatti quei Comuni che, sensibili ai problemi dell'istruzione, prevenendo l'intervento dello Stato, furono sollecitati ad istituire nel loro territorio scuole secondarie di avviamento professionale — scuole cioè veramente popolari e di massa — continuerebbero ad essere gravati da oneri, da cui invece sono sollevate altre Amministrazioni

comunali non ugualmente sensibili, provvede e solerti.

Se, come pare ai proponenti, tutte le spese per la scuola dell'obbligo, nessuna esclusa, dovrebbero gravare per intero sullo Stato, non si vede proprio ragione che giustifichi l'interpretazione che in occasione della prima applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è stata data dell'articolo 20 di essa, sia per il contrasto con lo spirito da cui è nata la legge, sia per la contraddizione che ne risulterebbe con l'attuazione dell'articolo 19, sia, infine, per l'ingiustificata e odiosa sperequazione che si stabilirebbe fra Comune e Comune.

Per queste ragioni, pertanto, confidiamo, onorevoli colleghi, in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Fra gli oneri e contributi di qualsiasi specie, di cui al comma primo dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non sono comprese le spese per il personale non insegnante delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale inquadrato nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti della scuola media a sensi dell'articolo 19 della medesima legge 31 dicembre 1962, numero 1859.